



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 10/01/2019

### FATTO

Il cliente stipulava in data 18/04/2008 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento - estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo calcolato al 30/06/2012 - con intermediario poi incorporato in intermediario posto in risoluzione.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, il cliente propone ricorso chiedendo la restituzione del complessivo importo di € 2.403,36, oltre agli interessi e al rimborso delle spese di assistenza legale.

Le controdeduzioni sono state presentate dal c.d. ente-ponte che, già in data anteriore alla presentazione del ricorso, si era reso cessionario di talune passività facenti capo all'intermediario posto in risoluzione ex d.lgs. 180/2015 (incorporante l'intermediario originario contraente). Tale ente-ponte è stato successivamente incorporato in altro intermediario non costituitosi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ente-ponte, rilevato che, in data 27/04/2012 il cliente ha sottoscritto una quietanza di accettazione delle somme offerte a tacitazione di ogni pretesa comunque connessa all'estinzione anticipata, cui è seguito regolare pagamento dell'importo di € 221,74 da parte dell'intermediario, richiama precedenti ABF che, per analoghe quietanze, hanno rigettato i ricorsi proposti contro l'intermediario. Chiede, pertanto, che sia respinta la domanda.

## DIRITTO

Il collegio osserva che il ricorso è stato promosso nei confronti di un intermediario di cui è stata disposta la messa in risoluzione ex d.lgs. 180/2015 e che alla data di presentazione del ricorso (08/02/2017), risultava già costituito il c.d. ente-ponte e disposta la cessione a quest'ultimo delle attività e passività facenti capo all'intermediario in risoluzione. L'ente-ponte è stato successivamente incorporato in altro intermediario. Da qui la necessità, per il collegio, di sollevare d'ufficio la questione relativa alla sussistenza della legittimazione passiva in capo all'ente-ponte, ancorché la relativa eccezione non sia stata espressamente sollevata dall'intermediario costituito.

Il collegio ricorda che, ai sensi dell'art. 47, comma 7, d.lgs. 180/2015 "Gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario". Inoltre, nell'ambito degli accordi con gli acquirenti degli enti-ponte, il Fondo Nazionale di Risoluzione (istituito dalla Banca di Italia con provvedimento n. 1226609 del 18 novembre 2015) ha assunto taluni obblighi di indennizzo per qualunque danno, costo o onere derivante, tra gli altri, dal contenzioso legale esistente o futuro delle ex banche ponte. La verifica circa la legittimazione passiva dell'ente-ponte si ripercuote, dunque, sugli obblighi del Fondo Nazionale di Risoluzione.

Il collegio, infine, richiama l'orientamento recentemente condiviso dai Collegi territoriali, secondo il quale "Le banche ponte non possono essere chiamate a rispondere delle controversie originate da inadempienze o illeciti della banca sottoposta a risoluzione in relazione a rapporti contrattuali che risultavano già estinti al momento della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte e per i quali la relativa pretesa non sia stata fatta valere a quella data. Pertanto: (A) le banche ponte possono essere chiamate a rispondere soltanto delle pretese che possono ritenersi trasferite all'ente ponte medesimo:- connesse a rapporti contrattuali in essere al momento della cessione all'ente ponte o - fatte già valere a quella data;..."

Ne deriva che, in caso di estinzione anticipata di finanziamenti effettuata prima della risoluzione, dirimente è il momento della presentazione del reclamo: se il ricorrente lo presenta in data antecedente a quella di efficacia della cessione, la banca ponte è legittimata passivamente; in caso contrario, difetta la legittimazione passiva.

Poiché, nella specie, il reclamo è stato presentato in data 22.10.2016 (cfr. All. 4 ricorso), ossia successivamente alla data di efficacia della cessione (23.11.2015), il collegio conclude per la mancanza di legittimazione passiva dell'ente ponte.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA